



*Ministero dell'agricoltura, della  
sovranità alimentare e delle foreste*

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica  
DG PEMAC – PEMAC3

Alle Associazioni di Categoria Pesca  
Professionale

Autorità Marittime (Tutte)  
Tramite e, p.c. RPM-CP

e, pc: Comando Generale del Corpo  
delle Capitanerie di Porto  
Reparto III - C.C.N.P.

**OGGETTO:** Abrogazione delle deroghe previste dal Regolamento (CE) n. 1224/2009 in materia di VMS ed *e-logbook*.

Con la presente si informa che il Regolamento (UE) n. 2023/2842, modificando il Regolamento (CE) n. 1224/2009, ha abrogato le deroghe relative all'obbligo di installazione del sistema di localizzazione e identificazione automatica (VMS) e all'utilizzo del giornale di pesca elettronico (*e-logbook*).

Precedentemente, gli articoli 9 e 15 del Regolamento (CE) n. 1224/2009 imponevano tali obblighi ai pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) pari o superiore a 12 metri. Tuttavia, era prevista un'esenzione per i pescherecci con LFT compresa tra 12 e 15 metri che operavano esclusivamente nelle acque territoriali e/o non superavano le 24 ore di permanenza in mare.

A seguito delle modifiche introdotte dagli articoli 9 e 14 del Regolamento (UE) n. 2023/2842, a decorrere dal 10 gennaio 2026, tutti i pescherecci con LFT pari o superiore a 12 metri saranno obbligati a:

1. Installare a bordo un dispositivo di localizzazione e identificazione automatica (VMS) regolarmente funzionante.
2. Utilizzare il giornale di pesca elettronico (*e-logbook*).

Si precisa che, a partire dalla data sopra indicata, i pescherecci con LFT pari o superiore a 12 metri sprovvisti di tali apparati in regolare funzionamento non potranno intraprendere l'attività di pesca.

Si invitano i Comandi e le Associazioni in indirizzo a voler assicurare la massima diffusione della presente comunicazione.

Il Direttore Generale  
Francesco Saverio Abate  
(firmato in digitale ai sensi del C.A.D.)

Il Dirigente  
Roberto Nepomuceno  
(firmato in digitale ai sensi del C.A.D.)